

STATUTO DEL COMUNE DI CALESTANO

PROVINCIA DI PARMA

Questo comune ha approvato il suo primo statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. **26 del 03/06/1991**.
Lo statuto così approvato è stato poi modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. **43 del 06/08/1991**.
Il presente testo consolidato a seguito delle suddette modifiche è stato infine adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. **08 del 12/03/2026**.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 12/03/2026



TITOLO 1^

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. AUTONOMIA DEL COMUNE. PRINCIPI ISPIRATORI
- Art. 2. TERRITORIO E SEDE COMUNALE. BREVE STORIA
- Art. 3- LE FUNZIONI E LE FINALITA' GENERALI DEL COMUNE
- Art. 4. FINALITA' DELLA TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE
- Art. 5. FINALITA' DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E STORICO
- Art. 6. FINALITA' DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
- Art. 7. FINALITA' DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
- Art. 8. FINALITA' DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Art. 9. METODO DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE
- Art. 10. POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE DEL COMUNE
- Art. 11. LO STATUTO COMUNALE
- Art. 12. STEMMMA E GONFALONE DEL COMUNE, LOGO E PATROCINIO
- Art. 13. ALBO PRETORIO TELEMATICO

TITOLO 2^

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 14. CONVENZIONI - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
- Art. 15. ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO 3^

ORGANI POLITICI DEL COMUNE

- Art. 16. GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE
- Art. 17. IL CONSIGLIO COMUNALE
- Art 18. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (EVENTUALE)
- Art. 19 GRUPPI CONSILIARI
- Art. 20 COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI (EVENTUALI)
- Art. 21. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Art. 22. DIRITTI E COMPETENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
- Art. 23. DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
- Art. 24. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- Art. 25. SINDACO
- Art. 26. COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
- Art. 27. GIUNTA COMUNALE
- Art. 28. COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

TITOLO 4^

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- Art. 29. DIRITTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE
- Art. 30. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CONSULTA DEI GIOVANI)
- Art. 31. CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA - STRANIERI SOGGIORNANTI- PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE
- Art. 32. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO
- Art. 33. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI
- Art. 34. CONSULTAZIONI

- Art. 35. PETIZIONI POPOLARI
- Art. 36. SUSSIDIARIETA' E SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI
- Art. 37. REFERENDUM
- Art. 38 AZIONE POPOLARE
- Art. 39 DIFENSORE CIVICO. FACOLTA' DI AVVALERSENE

TITOLO 5^
I SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

- Art. 40. GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- Art. 41. AZIENDE SPECIALI
- Art. 42. ISTITUZIONI

TITOLO 6^
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 43. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- Art. 44. INDIRIZZO POLITICO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
- Art. 45. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
- Art. 46. STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
- Art. 47. INCARICHI ESTERNI
- Art. 48. IL SEGRETARIO COMUNALE
- Art. 49. RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SETTORI/SERVIZI
- Art. 50. UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

TITOLO 7^
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALI

- Art. 51. ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
- Art. 52. REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - ORGANO DI REVISIONE
- Art. 53. CICLO DELLA PERFORMANCE – PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE
- Art. 54. CONTROLLI INTERNI

TITOLO 8^
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 55. REGOLAMENTI. VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI, DELLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SETTORI/SERVIZI
- Art. 56. MODIFICHE DELLO STATUTO
- Art. 57. ORGANI COLLEGIALI – COMPUTO DELLA MAGGIORANZA RICHIESTA
- Art. 58. ABROGAZIONI
- Art. 59. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

TITOLO 1^A
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
AUTONOMIA DEL COMUNE. PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Calestano (Provincia di Parma) è ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla legge generale dello Stato, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
2. Appartengono alla comunità locale tutti coloro che risiedono nel territorio comunale o vi hanno dimora anche temporanea, tutti coloro che hanno interessi sul territorio, nonché gli stranieri secondo i criteri e le modalità di cui alle vigenti leggi.
3. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza e contabilità pubblica.
4. Il Comune può procedere ad una eventuale fusione, da approvarsi con legge regionale, con enti territoriali autonomi di cui permangono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.
5. Il territorio del Comune potrà, pertanto essere articolato transitoriamente nei municipi che corrispondono ai territori dei precedenti Comuni; al fine di una buona fusione tra le due comunità, e per il contenimento della spesa pubblica, dovrà essere individuata un'unica sede municipale, mantenendo nell'altra sede uno sportello di servizio al cittadino.
6. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
7. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della Unione Europea.
8. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
9. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
10. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
11. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
12. Per le funzioni analizzate in modo specifico si rimanda agli articoli successivi del presente Statuto.
13. Il Comune ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali, esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale e Internazionale, fatto salvo il mantenimento delle proprie

tradizioni storiche e sociali. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo integrato della propria Comunità:

- a) sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
- b) promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;
- c) garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;
- d) realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dello associazionismo;
- e) rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
- f) recuperando, tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

- 14. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
- 15. Il Comune concorre, nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
- 16. Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare, Esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della Comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione Locale.
- 17. L'attività amministrativa del Comune è svolta anche secondo i criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli Organi Politici e dei Soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
- 18. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.
- 19. Nella Giunta, nelle Commissioni Consiliari e negli altri Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è promossa, ove possibile, la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
- 20. Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, favorendo, anche mediante una diversificata organizzazione di lavoro, di condizioni e di tempo, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali.
- 21. Il Comune adotta, previo eventuale esame con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tutte le misure per attuare le direttive di cui al precedente comma e quelle della Comunità Europea in materia di pari opportunità.
- 22. L'Ente garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale in rapporto pari alla incidenza percentuale, arrotondato alla unità più vicina, della totalità della loro presenza nel complesso del personale in dotazione organica.

23. Il Comune riconosce all'associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:
- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale del territorio;
 - b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a favorire la partecipazione popolare quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - c) assistenza ed informazione turistica, attività ricreative, coordinamento di iniziative ed attività locali.

Art. 2

TERRITORIO E SEDE COMUNALE. BREVE STORIA

1. La sede del Comune è sita nel Capoluogo, in Via Mazzini 16.
2. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Le sedute degli organi comunali si svolgono nella sede comunale, nella modalità on line o anche mista. Ovvero, per particolari esigenze, in altre sedi del territorio comunale. In essa sede si riuniscono, ordinariamente, anche le commissioni comunali. Possono essere aperti uffici distaccati in altre località del territorio comunale.
4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con provvedimento del Sindaco, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
5. Il Comune è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni di oltre che da quella del Capoluogo
6. Modifiche dei confini territoriali del Comune possono avvenire ai sensi art. 133 della Costituzione previo referendum tra la popolazione e nelle forme previste dalla legge statale e regionale. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione Repubblicana, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche il Consiglio Comunale può promuovere forme di consultazione preliminare della popolazione.
7. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e dalle frazioni risultanti dagli atti ufficiali dell'Ente.
8. Il territorio del Comune si estende per 57 km quadrati. E' confinante con i Comuni di Berceto, Felino, Terenzo, Langhirano e Corniglio.
9. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.

Art. 3

LE FUNZIONI E LE FINALITA' GENERALI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie di governo e di amministrazione, che riguardano la cura, gli interessi e lo sviluppo della propria popolazione e del proprio territorio, che esercita nel rispetto delle leggi e delle finalità, principi e metodi di cui al presente Statuto;
2. Il Comune esercita anche le funzioni amministrative attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti di quanto stabilito negli atti di attribuzione o di delega.
3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità insediata nel

proprio territorio, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e della Carta Europea delle Autonomie Locali, per gli aspetti e le finalità ivi fissati.

4. Il Comune – per lo svolgimento delle già menzionate funzioni proprie e/o di quelle delegate, nonché per le finalità fondamentali indicate nel presente Statuto - si può avvalere di una Unione dei Comuni o di altre forme associative con enti pubblici territoriali, – secondo quanto stabilito al Titolo 2^a del presente Statuto.

Art. 4

FINALITA' DELLA TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per la propria popolazione insediata nel territorio – finalizzate a garantire il diritto alla salute.
2. Il Comune opera al fine di attuare un efficiente ed efficace servizio di assistenza sociale, con riferimento alle fasce deboli della società, realizzando forme di collaborazione con Enti ed Associazioni operanti sul territorio.

Art. 5

FINALITA' DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E STORICO

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per il proprio territorio – finalizzate alla tutela, conservazione e godimento per tutta la collettività:
 - a) dell'ambiente naturale, degli equilibri e delle varietà naturali degli ecosistemi, delle specie animali;
 - b) del patrimonio storico, artistico e archeologico.

Art. 6

FINALITA' DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per il proprio territorio – finalizzate a promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale e delle tradizioni locali, nonché dello sport dilettantistico e del turismo sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione ed il sostegno di organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché mette a disposizione idonee strutture e servizi, assicurandone l'accesso alle associazioni ed ai singoli cittadini.

Art. 7

FINALITA' DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per il proprio territorio – finalizzate all'attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici, sportivi e commerciali.
2. Il Comune a tal fine, coordinandosi con gli altri enti pubblici competenti:
 - a) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
 - b) realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
 - c) predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di pubbliche calamità.

Art. 8

FINALITA' DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per il proprio territorio – finalizzate alla tutela e promozione:
 - a) dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adottando iniziative atte a consentire una più vasta diffusione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
 - b) delle attività produttive a carattere agricolo e industriale, rendendosi promotore di tutte quelle iniziative, nei settori delle infrastrutture e della prestazione di servizi che valgano a favorire la specializzazione delle colture, migliorare il livello qualitativo delle produzioni ed a favorirne la trasformazione e commercializzazione.
 - c) delle attività turistiche/sportive, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

2. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e svolge ogni opportuna azione a sostegno dell'occupazione giovanile.

Art. 9

METODO DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia e le proprie finalità assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività amministrativa e politica dell'Ente, attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione democratica:
 - a) favorendo la partecipazione di cittadini, singoli od associati, alla determinazione degli obiettivi generali e fondamentali dell'Ente, attuando idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia di Parma e la Regione Emilia-Romagna.
 - b) acquisendo, a seconda dei diversi obiettivi, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive operanti nel suo territorio.
 - c) garantendo il libero accesso alle informazioni ed agli atti amministrativi.

2. Si rimanda al TITOLO 4^A del presente Statuto ed alla normativa di regolamento che disciplina il diritto dei cittadini alla partecipazione ed a ottenere informazioni e accesso agli atti amministrativi del Comune.

Art. 10

POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE DEL COMUNE

1. La potestà statutaria e regolamentare del Comune viene esercitata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, entro i limiti dell'autonomia normativa attribuita al Comune dalle vigenti leggi statali.

2. Il Comune per tutte le materie su cui ha competenza e per le quali ha trasferito o meno le funzioni ed i servizi ad un Unione di Comuni, favorisce l'adozione di "Regolamenti unici" nell'ambito della stessa Unione di Comuni, i quali:
 - a) sono approvati dagli organi dell'Unione di Comuni, previa deliberazione di indirizzo approvata dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze;
 - b) prevedono al loro interno specifiche discipline riguardanti il Comune, al fine di tenere conto delle sue eventuali particolarità territoriali, ovvero della specifica visione politica espressa dagli organi

comunali.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente sono pubblicati all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi. Detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di altre disposizioni normative, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Art. 11

LO STATUTO COMUNALE

1. Le norme dello Statuto comunale sono, nel sistema di graduazione delle fonti, norme di attuazione dei principi contenuti nelle leggi statali che disciplinano l'ordinamento degli Enti locali, ai sensi degli articoli 114 e 117 della Costituzione.
2. I procedimenti per l'adozione e modifiche dello Statuto sono quelli previsti dalle norme statali.
3. Le proposte di modifica dello Statuto, da chiunque formulate, sono portate all'esame del Consiglio Comunale, qualora siano sottoscritte da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale a conclusione della procedura prevista dalla legge statale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di revisione non approvata.
5. La deliberazione di abrogazione o di modifica dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, o della modifica proposta che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
6. L'interpretazione delle norme statutarie compete al Consiglio Comunale che si esprime attraverso deliberazioni di interpretazione autentica.

Art. 12

STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE, LOGO E PATROCINIO

1. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone approvati con delibera di giunta comunale, che ne può disciplinare l'uso con apposito regolamento.
2. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e negli altri casi consentiti dalla normativa vigente.
3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome CALESTANO, con lo stemma concesso con Regio Decreto in data ventiquattro febbraio 1927. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
4. Il Logo (bollo o sigillo) è costituito sia dalla rappresentazione grafica, o a colori o in gradazione di grigio, dello Stemma di cui al precedente comma primo, che della denominazione dell'Ente. Il Comune utilizza il Logo, distintivo che ne caratterizza i documenti, identificandone e certificandone la autenticità, e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del Logo è concesso dal Sindaco, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengano in relazione con l'Amministrazione e che intendano qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.
5. L'uso e la riproduzione dello Stemma e del Logo anche per fini non istituzionali sono autorizzati dal Sindaco, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Il Comune può concedere il patrocinio a iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di pubblico interesse e coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.
7. Il patrocinio può essere:
 - a) **gratuito**, consistente esclusivamente nell'autorizzazione all'utilizzo del nome e dello stemma del Comune e nella concessione di eventuali forme di supporto istituzionale non comportanti oneri finanziari diretti o indiretti a carico dell'Ente;
 - b) **oneroso**, qualora comporti l'erogazione di un contributo economico, la concessione gratuita o agevolata di beni, servizi, spazi, attrezzature o altre utilità suscettibili di valutazione economica.
8. La concessione del patrocinio, gratuito o oneroso, è deliberata dall'organo competente secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali, previa valutazione della rilevanza pubblica dell'iniziativa e dell'assenza di finalità esclusivamente lucrative.
9. Il patrocinio non comporta responsabilità dell'Ente per lo svolgimento dell'iniziativa né per eventuali obbligazioni assunte dai promotori.

Art. 13

ALBO PRETORIO TELEMATICO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio telematico accessibile a tutti sul proprio sito internet, per la pubblicazione degli atti deliberativi, determinazioni, ordinanze, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione degli atti all'Albo pretorio deve garantire la accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, quale forma di controllo sull'attività dell'Ente.

TITOLO 2^A

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 14

CONVENZIONI - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con l'Unione dei Comuni, altri comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere:
 - la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
 - la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti ed efficaci servizi alla collettività.

ART. 15 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO 3^A ORGANI POLITICI DEL COMUNE

Art. 16 GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta Comunale.
2. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è organo monocratico, legale rappresentante del Comune, Capo dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale e Autorità sanitaria locale.
4. La Giunta Comunale è organo collegiale che collabora con il Sindaco per attuare gli indirizzi strategici ed operativi approvati dal Consiglio.

Art. 17 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è il più alto organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Le modalità di elezione e le competenze del Consiglio, nonché il numero dei consiglieri ed il loro status giuridico sono regolati dalla legge. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che disciplina nel Regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del successivo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
7. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco eletto che provvede come primo atto alla convalida degli eletti. Durante la prima seduta si procede altresì alla eventuale elezione del Presidente del

consiglio di cui all'art. 18, nonché ad ascoltare la comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

8. Entro 45 giorni dal suo insediamento il Consiglio Comunale definisce, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento in cui è stabilita la seduta segreta.

10. Le deliberazioni e decisioni del Consiglio sono sottoposte a votazione con scrutinio palese e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti espressi, salvo che la legge o il Regolamento non dispongano modalità diverse di votazione e/o di maggioranza qualificata. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.

Art 18.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (EVENTUALE)

1. Il Consiglio Comunale può essere presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella seduta di insediamento del Consiglio stesso.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto e con la partecipazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. È eletto Presidente del Consiglio colui che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più giovane di età.

3. Il Presidente del Consiglio è investito del potere di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Egli assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio è presieduto dal Sindaco e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano, individuato nella persona che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti (voti di lista più voti di preferenza).

6. Il Consiglio comunale disciplina all'interno del Regolamento sul suo funzionamento, ogni altro aspetto riguardante il Presidente del Consiglio

Art. 19

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari designando un loro capo-gruppo, secondo quanto previsto nel *Regolamento del Consiglio comunale*, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

2. Nelle more della loro designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista che ha espresso consiglieri eletti.

3. L'amministrazione individua i mezzi e le condizioni per favorire l'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari.

Art. 20
COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI (EVENTUALI)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive permanenti o temporanee composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette Commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 21
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale approva - a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati - il regolamento disciplinante il suo funzionamento, prevedendo, tra l'altro, la disciplina dei seguenti aspetti, in conformità alle vigenti norme di legge ed ai principi appresso specificati:
 - a) prevedere le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio di cui all'art.18 e le sue prerogative, ovvero prevedere che sia il sindaco a Presiedere il Consiglio Comunale o il Consigliere anziano.
 - b) prevedere le modalità, con cui far pervenire – in via ordinaria, straordinaria o nei casi di urgenza - gli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari eventualmente costituite, potendo utilizzare ogni mezzo di trasmissione, anche telematico, che ne documenti l'invio.
 - c) prevedere che la seduta del Consiglio sia valida, in prima convocazione, con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, incluso il Presidente del Consiglio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Presidente del Consiglio (in entrambi i casi, arrotondando per eccesso);
 - d) prevedere che nessun argomento possa essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;
 - e) prevedere che sia fissato il periodo di tempo massimo da dedicare in ogni seduta consiliare alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e o.d.g.;
 - f) prevedere che sia individuato il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) prevedere che l'esito di eventuali calcoli percentuali da effettuarsi in relazione al numero dei Consiglieri assegnati e/o presenti, sia arrotondato all'unità inferiore se la cifra decimale è inferiore al numero 5 e all'unità superiore se è pari o superiore a 5.
 - h) prevedere le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio le attrezzature e risorse necessarie per il suo funzionamento.
 - i) prevedere la possibilità di convocare consigli comunali da dedicare esclusivamente ad interrogazioni e interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Art. 22

DIRITTI E COMPETENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera popolazione del Comune.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, l'ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga e la supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e/o al Sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle dimissioni e comunque entro dieci giorni, provvede alla surroga del Consigliere dimissionario, attribuendolo al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere - dai responsabili degli uffici del Comune e dell'Unione di Comuni cui il Comune aderisce, nonché dalle società o enti partecipati dal Comune - tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in base alla normativa vigente. Essi non possono divulgare le informazioni e i documenti ottenuti, qualora gli stessi non siano già pubblicizzati.
5. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina ogni ulteriore aspetto riguardante i diritti, le prerogative e le competenze dei consiglieri comunali.

Art. 23

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle eventuali commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri - in caso di loro assenza dalle sedute consiliari regolarmente convocate - sono tenuti a giustificarsi per iscritto, prima o dopo la stessa seduta, anche tramite il proprio capogruppo.
3. Nel *Regolamento del Consiglio comunale* sono disciplinati le modalità per considerare le assenze dei consiglieri come ingiustificate, nonché quelle per avviare il conseguente procedimento per la decadenza dalla carica dello stesso consigliere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale con votazione segreta.

Art. 24

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la giunta, presenta e illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, che sono approvati qualora ottengano il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il programma di mandato deve essere successivamente richiamato dal DUP (documento unico di programmazione, annualmente approvato dal Consiglio comunale) e dalla "relazione di inizio e di fine mandato del Sindaco", al fine di evidenziare la loro relazione e coerenza con lo stesso, ovvero le integrazioni e modifiche

che sono intervenute durante lo svolgimento del mandato.

Art. 25 SINDACO

1. Il Sindaco è il vertice politico dell'Amministrazione Comunale ed esercita funzioni di sua rappresentanza, di componente e presidente degli organi collegiali, salvo, per quest'ultimo caso, sia avvenuta la nomina del Presidente del consiglio, nonché di sovrintendenza generale delle attività amministrative del Comune.
2. Il Sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e - quale Ufficiale di Governo - assolve i compiti attribuitigli dalla legge e può adottare ordinanze comunali contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. La legge statale disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica di sindaco.
4. Il Sindaco per il valido e pieno esercizio delle sue funzioni presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 26 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione Comunale, esercita le seguenti funzioni:
 - a) Nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori, coordinando la loro attività e garantendo l'unità di indirizzo della Giunta Comunale.
 - b) Convoca e presiede la Giunta Comunale e, se previsto dal Regolamento, il Consiglio Comunale, definendo l'ordine del giorno e la data delle adunanze.
 - c) Può conferire incarichi ai Consiglieri per progetti specifici, in raccordo con le funzioni consiliari di programmazione e indirizzo.
 - d) Sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e riferisce al Consiglio quando opportuno.
 - e) Rappresenta il Comune in giudizio in tutti i procedimenti, previa eventuale autorizzazione della Giunta Comunale per la tutela dell'Ente.
 - f) Assicura l'osservanza dei regolamenti comunali.
 - g) Promuove e conclude accordi di programma e partecipa alla conferenza dei servizi nei casi previsti dalla legge.
 - h) Coordina gli orari di apertura al pubblico di esercizi commerciali, uffici e servizi pubblici sul territorio, armonizzandoli con le esigenze dei cittadini, in conformità con le indicazioni regionali e d'intesa con le Amministrazioni competenti.
 - i) Nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico o entro 45 giorni dall'insediamento, conformemente agli indirizzi del Consiglio Comunale.
 - j) Nomina e revoca il Segretario Comunale, secondo la legge, e può proporre convenzioni con altri Comuni.
 - k) Nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, definendo incarichi di vertice e di collaborazione esterna secondo legge, Statuto e regolamenti.

- l) Risponde alle interrogazioni e istanze dei Consiglieri entro trenta giorni, personalmente o tramite Assessori delegati.
 - m) Informa la popolazione in caso di situazioni di pericolo, calamità naturali o emergenze locali.
 - n) Adempie a tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. **Ordinanze ordinarie:**
- a) Il Sindaco emana ordinanze per l'attuazione di norme legislative, regolamenti e deliberazioni di Consiglio e Giunta.
 - b) I Responsabili di Settore e il Segretario Comunale possono emanare ordinanze, circolari e direttive applicative entro le rispettive competenze.
 - c) Le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni all'Albo Pretorio e rese conoscibili alla popolazione.
 - d) In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono adottate dal sostituto secondo lo Statuto.
 - e) Quando l'ordinanza riveste carattere individuale, deve essere notificata al destinatario; in caso di inottemperanza, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese dell'interessato, senza pregiudizio dell'azione penale.
3. **Atti di urgente necessità (provvedimenti necessitati):**
- a) Il Sindaco può adottare atti urgenti in presenza di necessità immediata, conformemente alla legge e ai principi generali dell'ordinamento.
 - b) Tali provvedimenti hanno efficacia limitata al periodo di necessità e devono indicare motivazione e scopo immediato.
4. **Ordinanze contingibili ed urgenti:**
- a) In base a leggi specifiche, il Sindaco può emanare provvedimenti straordinari per gravi necessità d'interesse pubblico, adeguandosi a situazioni contingenti.
 - b) Tali ordinanze sono provvedimenti definitivi in veste di Capo dell'Amministrazione Comunale e sono soggette a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o giurisdizionale.
 - c) In qualità di Ufficiale di Governo, gli atti contingibili ed urgenti non sono generalmente definitivi e sono impugnabili tramite ricorso gerarchico o giurisdizionale.
 - d) In caso di emergenze locali (traffico, inquinamento, calamità, igiene pubblica), il Sindaco può modificare temporaneamente orari di esercizi e servizi pubblici, d'intesa con le Amministrazioni competenti.

Art. 27 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e dagli Assessori comunali da lui nominati, di cui un vicesindaco, nel numero massimo stabilito dalla legge e prevedendo la presenza di componenti di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati Assessori Comunali anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di due, i quali possono partecipare ed intervenire alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovata competenza ed esperienza culturale, tecnico amministrativa o professionale.
3. Le dimissioni da assessore comunale sono presentate per iscritto al Sindaco.
4. Il Sindaco può revocare gli assessori comunali con provvedimento motivato, avendo la facoltà di sostituire l'assessore revocato o dimissionario, ovvero di redistribuire le deleghe tra i rimanenti assessori.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio delle nomine e delle revoche degli assessori e dei motivi che le hanno determinate.

6. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco, secondo quanto previsto dalla normativa statale:
 - a) in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco;
 - b) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino allo svolgimento delle elezioni;
 - c) in caso di sospensione dall'esercizio della funzione, fino alla durata del provvedimento di sospensione;
7. Lo status dei componenti della Giunta Comunale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché quelle della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
8. Ai componenti della Giunta comunale spettano le indennità, aspettative, permessi ed i rimborsi previsti dalla legge, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento.

Art. 28

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è organo che opera collegialmente al fine di collaborare con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale, nonché nel seguire le attività del Comune in seno all'Unione di Comuni.
2. I singoli assessori comunali coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni, seguendo le attività politiche ed amministrative del Comune, per le materie assegnate nell'atto di nomina e secondo le linee di indirizzo e direttive impartite dal Sindaco. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro settori in base alle deleghe ricevute.
3. La Giunta comunale compie tutti gli atti dell'Amministrazione comunale che – secondo le previsioni delle leggi, dello Statuto e/o dei Regolamenti - non rientrino nelle competenze del Consiglio comunale, del Sindaco e/o dei responsabili gestionali.
4. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Sindaco, il quale si avvale dei sistemi di comunicazione digitali.
5. Per la validità delle sedute di Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, di cui almeno il Sindaco o Vicesindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui sia stabilita una maggioranza speciale. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone. Il Consiglio Comunale potrà comunque normare il funzionamento con apposito regolamento, anche in deroga ai precedenti commi 4 e 5.
6. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale ne cura la verbalizzazione.
7. La Giunta comunale svolge la sua attività mediante l'approvazione di deliberazioni collegiali che possono anche essere di "mero indirizzo", redatte con l'ausilio del segretario comunale e senza il preventivo rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi. Le deliberazioni approvate dalla Giunta sono sottoscritte prima della loro pubblicazione dal Sindaco e dal Segretario Comunale (o loro sostituti).
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa. Il Sindaco può ammettere alle sedute della Giunta persone non appartenenti alla Giunta, con esclusione della loro presenza durante la votazione.

TITOLO 4^A
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 29
DIRITTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. Ai cittadini e alle loro formazioni sociali, è assicurato il diritto di partecipare e concorrere alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, nonché all'indirizzo ed al controllo delle attività amministrative che lo coinvolgono, in attuazione dei principi costituzionali e delle leggi, secondo le forme e le modalità stabilite nel presente Statuto comunale.
3. Il Comune favorisce e garantisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti nell'ambito dei servizi erogati dal Comune e dall'Unione di Comuni cui aderisce, con funzioni consultive e propositive.
4. Il Consiglio Comunale può istituire e disciplinare con regolamento delle consulte permanenti di cittadini e/o di associazioni che fungano da supporto per l'Amministrazione comunale per la programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi prestati dal Comune e dall'Unione (ove il Comune vi appartenga) in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo e scolastico.
5. Il Comune facilita l'esercizio della partecipazione, mettendo a disposizione strutture e spazi idonei a favore di tutti i cittadini, gruppi ed organismi che ne facciano richiesta. Le condizioni e le modalità d'uso saranno regolamentate, potendo prevedere tariffe per la copertura delle spese.

Art. 30
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CONSULTA DEI GIOVANI)

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi (Consulta dei Giovani).
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate in accordo con le istituzioni scolastiche.

Art. 31
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA - STRANIERI SOGGIORNANTI- PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art. 32
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione che ne vieti l'esibizione. Tale riservatezza è giustificata quando la diffusione degli atti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, o sia pregiudizievole agli interessi dell'Amministrazione Comunale. La motivazione della riservatezza deve essere documentata e accessibile per eventuali controlli ispettivi.
2. La pubblicità degli atti è garantita mediante:
 - a) Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, secondo le categorie e le modalità previste dalla normativa vigente.
 - b) Affissione all'Albo Pretorio Comunale per i tempi e le modalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
 - c) Diffusione tramite strumenti digitali aggiuntivi, newsletter istituzionali e canali di comunicazione ufficiali, al fine di assicurare la massima accessibilità alla popolazione.
 - d) Pubblicità mediante comunicazioni periodiche e informative rivolte a cittadini, associazioni, enti locali e parti interessate, in modo da garantire trasparenza e partecipazione.
3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di:
 - a) Prendere visione degli atti, provvedimenti e documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
 - b) Richiedere copia dei documenti, ottenere estratti, certificazioni o trascrizioni, nei limiti previsti dalla legge, con tempi di risposta chiari e motivati.
 - c) Esercitare il diritto di accesso documentale, il diritto di accesso civico e il diritto di accesso generalizzato, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente, inclusa la possibilità di ricorso per eventuali rifiuti o limitazioni.
 - d) Ottenere informazioni aggiuntive sulla natura, contenuto e finalità degli atti, con il supporto del personale comunale, al fine di favorire la comprensione e la partecipazione civica.
4. Il Comune assicura che:
 - a) Le modalità di accesso siano chiaramente indicate e aggiornate, con tempi di risposta rispettosi dei termini di legge.
 - b) La pubblicazione online sia continua, facilmente consultabile e organizzata secondo criteri di trasparenza, completezza e fruibilità.
 - c) Ogni limitazione all'accesso sia motivata, temporanea e soggetta a revisione periodica.
 - d) La tutela dei dati personali sia garantita in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alle altre disposizioni vigenti in materia di privacy.
5. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative di informazione e formazione dei cittadini per favorire la conoscenza dei diritti di accesso agli atti e la partecipazione attiva alla vita amministrativa.

Art. 33
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire. Tale procedimento è disciplinato dalla legge n. 241/1990 ed il Comune è tenuto ad adottare il regolamento per l'attuazione di tale legge.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Art. 34 CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono promuovere audizioni e/o consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sindacali e sociali e di altri organismi - nelle forme volta per volta ritenute più idonee - su provvedimenti di loro interesse, ovvero qualora possano contribuire all'individuazione e alla promozione dei bisogni della collettività e alla ricerca delle soluzioni più appropriate da proporre all'Amministrazione comunale.
2. La consultazione può essere limitata in ragione delle zone del territorio, dell'oggetto della consultazione ovvero essere estesa e generale.
3. La consultazione è disciplinata da apposito regolamento che ne precisa le forme, ammettendo, tra l'altro, la consultazione attraverso forum e assemblee cittadine, dei rappresentanti di associazioni, di udienze conoscitive, questionari ed ogni altra forma ritenuta idonea.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 35 PETIZIONI POPOLARI

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro l'oggetto delle richieste.
2. Le istanze e petizioni pervenute al Comune e il sindaco può discuterle in seno alla Giunta comunale e/o al Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento, o da diverso termine stabilito da regolamento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita delibera prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa al presentatore e al primo firmatario della medesima.

Art. 36 SUSSIDIARIETA' E SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune - nei limiti dei propri compiti e finalità – attua il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 della Costituzione, favorendo e supportando l'attività delle libere forme associative che operano sul suo territorio.
2. La valorizzazione e supporto delle associazioni operanti sul territorio, volte a favorire lo sviluppo socio-economico-politico-culturale della comunità, può avvenire da parte del Comune anche mediante concessione di contributi economici ed altri benefici quali, tra gli altri, concessioni in uso di immobili e di attrezzature, previe

apposite convenzioni, nonché secondo i criteri e le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

3. Il Comune può istituire l'Albo delle associazioni comunali (di volontariato e non) ed approntare appositi strumenti informatici per garantire efficienza e trasparenza nel rapporto con le associazioni che operano nel territorio comunale, in sussidiarietà con il Comune.

Art. 37 REFERENDUM

1. Il Sindaco indice un referendum su materie di esclusiva competenza del Comune. L'apposito regolamento stabilisce il termine di indizione dalla richiesta deliberata dal Consiglio Comunale, o dalla richiesta sottoscritta, rispettivamente, con la maggioranza dei componenti e nella percentuale degli iscritti nelle liste elettorali.

2. I criteri di formulazione dei quesiti da sottoporre a referendum, le modalità per valutare la sua ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, sono stabiliti dal Comune attraverso l'apposito suddetto regolamento, che integra quanto non contenuto nelle eventuali leggi vigenti e nel presente Statuto.

3. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e sono da intendersi anche propositivi (consistenti nel potere di conferire agli elettori locali di approvare proposte di atti) ed abrogativi: questi ultimi possono consentire l'abrogazione di atti e provvedimenti adottati dagli organi dell'ente locale.

4. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

- a) tributi locali, tariffe, bilanci e conti consuntivi;
- b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) pianificazione urbanistica generale;
- e) strumenti urbanistici esecutivi approvati.

5. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le eventuali maggiori spese o le possibili minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri.

6. Il referendum locale non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto; le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco di un'unica giornata e una volta all'anno.

7. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto e la proposta è accettata se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il voto favorevole al quesito referendario, obbliga il Consiglio Comunale alla discussione dello stesso entro 30 giorni dalla consultazione.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. Le proposte di referendum non accolte potranno essere discusse in Consiglio Comunale quali petizioni.

Art. 38
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 39
DIFENSORE CIVICO. FACOLTA' DI AVVALERSENE

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti dei provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune può avvalersi dell'attività del Difensore civico provinciale o regionale.
2. Le modalità per attivare il "difensore civico" sono fornite attraverso informazioni nel sito internet del Comune.
3. Le decisioni del Difensore civico non vincolano l'Amministrazione comunale.
4. L'intervento del "difensore civico" può essere rivolto all'apparato amministrativo e gestionale del Comune, anche mediante accesso agli atti.

TITOLO 5^A
I SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

Art. 40
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e sulla base della disciplina generale e di settore, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può disporre la gestione dei servizi pubblici locali che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, secondo le seguenti forme, qualora previste dalle norme vigenti:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) attraverso forme associative e di cooperazione con altri Enti pubblici territoriali.
 - d) attraverso apposita "Azienda speciale" (per la gestione di servizi a rilevanza economica);
 - e) attraverso apposita "Istituzione" (per la gestione di servizi non a rilevanza economica);
 - f) attraverso la partecipazione a consorzi e/o a società a prevalente capitale pubblico, per le quali devono essere previste ed attuate forme di "controllo analogo" da parte del Comune, ai sensi delle vigenti leggi.
 - g) attraverso accordi con gli enti del terzo settore, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 41
AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di servizi a rilevanza economica e imprenditoriale, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "Aziende speciali" comunali, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale,

approvando contestualmente:

- a) lo statuto aziendale;
- b) il piano tecnico-finanziario;
- c) il conferimento del capitale e dei mezzi finanziari e strumentali oggetto di eventuale trasferimento;
- d) le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'Azienda.

2. Spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale, cioè il piano programma, il bilancio pluriennale e annuale di previsione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo. Esso esercitare la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

3. L'Azienda speciale del Comune si informa nello svolgimento della propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sono determinati nello statuto e nel Regolamento aziendale.

5. Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale. Essi hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa. Spetta al Sindaco la revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta secondo le modalità di nomina disciplinate dallo Statuto. Nello Statuto sono altresì disciplinate le ipotesi di revoca del Direttore.

Art. 42 ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può prevedere la costituzione di un'apposita "Istituzione", che consiste in un organo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Direttore – al quale compete la responsabilità gestionale dell'Istituzione – è nominato e può essere revocato con deliberazione della Giunta comunale. Egli può essere un dipendente comunale o dell'Unione di Comuni cui eventualmente aderisca il Comune.

4. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di componenti non superiore al numero degli assessori comunali, eletto dal Consiglio Comunale, dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale. Dopo la scadenza e fino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione il vecchio consiglio resta in carica per il principio della *prorogatio* e per l'ordinaria amministrazione. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla reintegrazione con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario.

6. Il regolamento disciplina l'ordinamento, la organizzazione, il funzionamento delle istituzioni nonché le forme di vigilanza da parte dell'ente, le modalità di approvazione delle tariffe dei servizi forniti dall'istituzione.

TITOLO 6^
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune – nell'ambito della sua autonomia organizzativa – stabilisce la propria struttura organizzativa e le modalità di funzionamento della stessa, attraverso l'approvazione dei *criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* (approvati dal consiglio comunale), nonché attraverso l'approvazione dei *regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi* (approvati dalla giunta Comunale), ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. Il Comune – qualora abbia aderito ad una Unione di Comuni ed approvato la gestione in forma associata delle funzioni e servizi comunali – può prevedere:
 - a) che il personale della dotazione organica comunale sia, in parte o in tutto, trasferito o distaccato o comandato all'Unione di Comuni a cui abbia aderito, per lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali in un'unica struttura organizzativa;
 - b) che, in conseguenza di quanto sopra, la competenza per la regolamentazione della materia dell'organizzazione e della gestione del personale, sia demandata all'Unione dei Comuni a cui abbia aderito, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Statuto e degli atti di indirizzo e criteri generali approvati dagli organi politici del Comune.

Art. 44
INDIRIZZO POLITICO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Gli organi e gli uffici devono dare attuazione al principio di distinzione tra compiti di indirizzo e direzione politica e compiti di direzione e gestione amministrativa, come stabilito dalle norme di legge.
2. Gli organi politici di governo definiscono e approvano gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi da attuare, nonché verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi ed agli indirizzi approvati.
3. Alla dirigenza e più in generale ai responsabili apicali dei servizi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. La loro attività è rendicontata attraverso gli strumenti di programmazione, controllo e misurazione della performance adottati dall'ente.
4. Gli indirizzi degli organi politici comunali sono rivolti ai dirigenti ed ai responsabili apicali dell'Unione di Comuni, qualora il Comune vi abbia aderito, approvando la gestione unitaria delle attività amministrative e gestionali del Comune in seno alla stessa Unione.

Art. 45
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'Ordinamento Professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della

gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 46

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 47

INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di Responsabile dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale attualmente è nominato e revocato dal Sindaco, secondo quanto previsto dalle leggi e dalle altre disposizioni normative che ne disciplinano lo stato giuridico e le prerogative.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune, in ordine alla conformità delle stesse alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Il Segretario Comunale – nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e degli indirizzi approvati dagli organi comunali – svolge i compiti e le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti in vigore nel Comune, tra cui:

- a) sovrintendenza e coordinamento delle attività dei dirigenti e dei responsabili gestionali, attinenti all'attività del Comune;
- b) partecipazione alle riunioni del consiglio e della giunta comunali, provvedendo alla redazione dei relativi verbali, che sottoscrive insieme al sindaco;
- c) rogito dei contratti pubblici o scritture private da stipulare nell'interesse del Comune;
- d) svolgimento di tutte le funzioni ed attività previste nei regolamenti comunali e/o conferitegli dal sindaco, anche di natura dirigenziale e gestionale, qualora non incompatibili con le funzioni conferite per legge.

4. Il Segretario Comunale può essere coadiuvato da un Vicesegretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, il quale è nominabile dal Sindaco fra i dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Esso viene nominato con apposito Decreto Sindacale.

Art. 49

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SETTORI/SERVIZI

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei settori/servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'articoli 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 50

UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una Pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

TITOLO 7[^]

FINANZA E CONTABILITA' COMUNALI

Art. 51

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
3. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa in materia tributaria devono contenere tutte le informazioni per il contribuente ed in particolar modo una chiara motivazione e l'indicazione di tutti i diritti del contribuente, comprese la remissione in termini, la tutela dell'affidamento e della buona fede e l'esercizio

del potere di interpello del contribuente.

Art. 52

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA – ORGANO DI REVISIONE

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 51, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni
4. L'organo di revisione vigila affinché le politiche del personale siano improntate all'economicità dei provvedimenti e al contenimento della spesa.
5. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, andrà avviata la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000, come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio del procedimento di cui al precedente articolo
7. Qualora dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte risulti l'eventuale condizione di dissesto, andrà avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53

CICLO DELLA PERFORMANCE -PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE

1. L'attività e l'organizzazione del Comune sono ispirate ai criteri e logiche del "ciclo della performance", prevedendo le fasi della programmazione degli obiettivi ed indicatori, della rendicontazione, della misurazione e della valutazione dei risultati intermedi e finali.
2. I documenti e gli strumenti di programmazione – di norma pluriennali ed aventi un contenuto coerente tra loro – sono quelli previsti dalle normative di legge, nonché quelli che il Comune individua come più adatti per il funzionamento efficiente ed efficace della struttura amministrativa e dei servizi.
3. Il sistema della programmazione strategica e operativa, nonché della misurazione e rendicontazione, è funzionale anche a fornire informazioni sull'andamento e realizzazione dei programmi strategici e operativi, a favore dei soggetti interessati.
4. I documenti del sistema della programmazione e rendicontazione devono essere redatti con criteri che garantiscano massima accessibilità, leggibilità e trasparenza.
5. Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il sistema si ispira a principi di semplicità, trasparenza, apertura.

Art. 54
CONTROLLI INTERNI

1. Ai sensi degli articoli 147 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere istituiti i seguenti controlli interni:
 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - Controllo strategico
 - Controlli sulle società partecipate non quotate
 - Controllo sugli equilibri finanziari
2. Il regolamento comunale sui controlli interni disciplina le modalità di esercizio degli stessi.

TITOLO 8^
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55
REGOLAMENTI
VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI, DELLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SETTORI/SERVIZI

1. Nelle materie di propria competenza o ad Esso demandate e/o attribuite e/o delegate dalla legge o dal presente Statuto, il Comune adotta i regolamenti, in applicazione concreta dei principi di equi-ordinazione e sussidiarietà e tenendo conto dei soggetti pubblici e privati eventualmente cointeressati e delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una eventuale concorrente competenza nelle materie stesse.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta al Sindaco, alla Giunta Comunale, agli Assessori Comunali singolarmente, ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili apicali, al Segretario Comunale ed ai cittadini. Nella formazione degli stessi possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale, fatto salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che rientra nella competenza della Giunta Comunale, fino a diversa disposizione di legge di settore, in esecuzione degli indirizzi consiliari.
4. Essi vengono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale, unitamente alla deliberazione che li approva, per quindici giorni consecutivi. Divengono esecutivi il giorno successivo a quello del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio online Comunale. Devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
5. Devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità ulteriore di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità, quando gli interessi coinvolti siano di primaria importanza per la collettività locale, provinciale o regionale.
6. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
7. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 56
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 57
ORGANI COLLEGIALI – COMPUTO DELLA MAGGIORANZA RICHIESTA

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 58
ABROGAZIONI

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
2. Dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 59
PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto comunale – una volta approvato o modificato - viene pubblicato all'Albo pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Lo Statuto viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche approvate successivamente, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, il precedente viene abrogato.